

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA TRIENNALE

Art. 1. Assegnazione del tema per la prova finale

Ciascun docente seleziona gli studenti a cui assegnare il tema per la prova finale secondo criteri prestabiliti e resi noti sul sito istituzionale della Facoltà.

Art. 2. Punteggio di ammissione all'esame di laurea

1. Il punteggio di ammissione all'esame di laurea è calcolato secondo la media ponderata arrotondata alla cifra intera più prossima.

2. Ai fini del calcolo della media, ogni "30 e lode" viene valutato come 31.

3. Al punteggio risultante dalla media devono essere sommati:

a) un punto se il candidato si laurea entro l'ultima sessione di laurea dell'ultimo anno accademico del proprio piano di studi;

b) un punto se il candidato ha svolto un periodo di studio all'estero nell'ambito dei programmi Erasmus Plus, Erasmus Placement o comunque sulla base di accordi di scambio internazionale, a condizione che abbia conseguito nell'ambito di tali programmi e accordi almeno il 70% dei cfu previsti nel learning agreement, un punto ulteriore se ha partecipato ad una competizione giuridica nazionale o internazionale come membro della squadra dell'Ateneo, se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla preparazione della prova finale d'intesa con il proprio relatore, se ha frequentato all'estero una summer school o altro simile corso di studi, previo parere favorevole della Commissione per le Pratiche sulle carriere degli studenti.

c) un punto se il candidato ha svolto in Italia o all'estero uno stage, un tirocinio o un'esperienza lavorativa attinente al corso di studio, previo parere favorevole della Commissione per le Pratiche sulle carriere degli studenti.

4. La somma dei punti attribuiti al candidato in base al comma 3 non può in ogni caso essere superiore a tre.

Art. 3. Valutazione dell'esame di laurea e voto finale.

1. In esito alla discussione del tema assegnato, la commissione esaminatrice attribuisce al candidato fino a 5 punti.

2. Il voto finale attribuito al candidato risulta dalla somma del punteggio di ammissione, come determinato ai sensi dell'articolo 2, e del punteggio di valutazione dell'esame di laurea. Se il risultato della somma è superiore a 110, il voto finale è comunque pari a 110/110.

3. La commissione giudicatrice può deliberare, all'unanimità, di conferire la lode al candidato che abbia ottenuto il voto di 110/110, anche sulla base della qualità della discussione della prova finale.

Art. 4. Entrata in vigore

Il presente regolamento è applicato dalla prima sessione di laurea dell'a.a. 2015-2016.